

# COMUNE DI SORISO

## Provincia di Novara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

**OGGETTO:****APPROVAZIONE  
COMUNALI.****REGOLAMENTO****VOLONTARI**

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Cavagnino Augusto - Presidente	Sì
2. Bertuzzi Marco - Consigliere	Sì
3. Monti Felice - Vice Sindaco	Sì
4. Velati Sara - Consigliere	No
5. Romanati Gino - Consigliere	Sì
6. Cherubin Elisa - Consigliere	No
7. Bressan Fiorella - Consigliere	Sì
8. Mongini Massimo - Consigliere	Sì
9. Rossi Danny - Consigliere	No
10. Petra Di Caccuri Marco - Consigliere	Sì
11. Binetti Luna Chiara Simona Armida - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Presiede il Dr. Augusto Cavagnino nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.



OGGETTO:           APPROVAZIONE           REGOLAMENTO           VOLONTARI  
                  COMUNALI.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 11/04/2018

Il Responsabile del Servizio  
(f.to Dr. Augusto Cavagnino)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 11/04/2018

Il Responsabile del Servizio  
(f.to Piera Cavallotti)



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative volte alla solidarietà sociale, pone tra i suoi scopi istituzionali la valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio;
- che l'Ente persegue la duplice finalità di favorire la partecipazione e coesione sociale del paese, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio, nonchè integrare e migliorare i servizi resi ai cittadini attraverso il coinvolgimento degli stessi;

Ritenuto opportuno adottare delle linee di indirizzo per la gestione dei volontari che svolgono a favore della comunità la propria attività a titolo gratuito presso il Comune, mediante l'adozione di apposito Regolamento;

Considerato che, antecedentemente all'approvazione del Codice del Terzo settore, la Corte dei conti aveva sostenuto che le amministrazioni non potessero usufruire delle attività gratuite, volontarie, di singoli individui, perché tali soggetti non potevano essere assicurati con denaro pubblico. La Corte, nello specifico, riteneva necessaria l'intermediazione di un'organizzazione *no profit* iscritta nei registri regionali, come previsto dalla legge quadro n. 266/1991 (Corte dei conti Toscana deliberazione 30 settembre 2016 n. 141/2016/PAR, Corte dei conti Piemonte deliberazione 27 giugno 2017, n. 126/2017/SRCPIE/PAR, Corte dei conti Lombardia deliberazione 24 ottobre 2017, n. 281/2017/PAR).

Preso atto che con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017, intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo settore, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha sancito che se le amministrazioni locali ricevono *“l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini”*, che siano disposti a collaborare per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi direttamente delle attività di tali cittadini.

Dato atto che la pubblica amministrazione che intendesse avvalersi della libera attività di singoli volontari non appartenenti ad alcuna associazione *no profit*, deve essere certa di poter assicurare tali soggetti, con denaro pubblico, senza che ciò determini nemmeno potenzialmente un danno erariale.

Considerato che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha stabilito che gli enti locali possano stipulare detti contratti assicurativi a tutela di singoli volontari impiegati in attività di utilità sociale (deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017).

Acclarato, pertanto, che non si rende più necessario che il Comune, per beneficiare dell'opera del volontario, stipuli una convenzione con una associazione che funga da mediatore tra i due soggetti e che gli enti locali possono stipulare, con costi a loro carico, i *“contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale”*.

Evidenziato che i Giudici della Sezione delle Autonomie richiedono due requisiti minimi, ossia l'approvazione d'una *“apposita disciplina regolamentare”*, che assicuri *“la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale”*; e l'istituzione del *“Registro”* imposto dall'articolo 17 del Codice del terzo settore, il decreto legislativo 117/2017.



Preso atto che, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie, lo schema di Regolamento assicura che i requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro *“non abbiano carattere discriminatorio”*. L'articolo 6, infatti, prevede solo due requisiti: la maggiore età e la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Dato atto altresì che, come previsto dalla Sezione delle Autonomie, il Regolamento assicura ai volontari la *“facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata”* senza alcun tipo di sanzione, data l'assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari.

Considerato inoltre che, per assicurare a chiunque la possibilità di *“una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri della occasionalità, accessorialità e totale gratuità”*, l'articolo 5 del proposto regolamento prevede la pubblicazione di un Bando aperto, cioè privo di scadenza, che permetta a tutti coloro che intendano proporsi di accedere al Registro dei Volontari presentando una semplice richiesta.

Visto il Regolamento predisposto, che si prefigge i seguenti scopi:

- costituire un Gruppo comunale dei Volontari del Comune di Soriso;
- riconoscere il ruolo fondamentale di utilità sociale svolto dai Volontari nell'ambito sociale comunale;
- definire e disciplinare le modalità di coinvolgimento dei Volontari e di realizzazione delle loro attività;
- disciplinare il coordinamento dell'attività dei Volontari con quelle dell'Amministrazione Comunale.

Dato atto che per le varie attività prestate, i volontari non percepiranno alcun compenso, mentre sono a carico dell'Amministrazione la cura e le spese necessarie allo svolgimento dei servizi, quali coperture assicurative, attrezzature, mezzi e strumenti, come più dettagliatamente specificato nell'allegato Regolamento.

Ritenuti dunque meritevoli di approvazione il regolamento *de quo*, il bando e la relativa domanda;

Vista la propria competenza;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ex art.49 D.Lgs. 267/2000;

#### DELIBERA

Di procedere all' approvazione del Regolamento del Registro dei volontari che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Di procedere altresì all' istituzione del Registro dei volontari, approvandone il relativo bando ed il modulo per le istanze di iscrizione, anch' essi allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Di demandare ai responsabili dei servizi gli atti connessi e consequenziali.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to : Cavagnino Augusto

---

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 247 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 18/04/2018 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 18/04/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-apr-2018**

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Soriso, lì 18/04/2018

Il Segretario Comunale  
F.to : dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale